

COMUNE DI BORGO TICINO
Provincia di Novara

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

**ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO
2020 – PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA TARIFFAZIONE**

e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Visto:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Preso atto:

- che il Consorzio Medio Novarese Ambiente, cui aderisce il Comune di Borgo Ticino (NO), ha inviato al Comune, una prima bozza degli elaborati relativi al Piano Economico Finanziario 2020, c.d. PEF, predisposto secondo quanto previsto da Arera, in data 09.11.2020, invitando tutti i soggetti interessati (MNA spa, CMN, Comuni e Consulenti) ad un video conferenza per dare la possibilità agli uffici di porre domande in merito al contenuto del Pef stesso;
- che, a seguito dei su citati video-incontri avvenuti nel mese di novembre 2020, il Comune di Borgo Ticino è venuto a conoscenza della interpretazione giuridica data dal Consorzio Medio Novarese, per il quale il soggetto EGATO (Ente Territorialmente Competente) a cui la delibera Arera n. 443/2019/RIF delega una lunga serie di funzioni e di obblighi e responsabilità sarebbe il Comune di Borgo Ticino e non il Consorzio stesso;
- che rispetto a detta posizione, con nota prot. n. 15704 in data 02.12.2020, il Comune di Borgo Ticino ha comunicato al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese di non condividere quanto emerso nelle video-conferenze, evidenziandone le motivazioni, che sono state riportate nella proposta deliberativa di approvazione del P.E.F.

Atteso:

- che detto Comune ha invitato il Consorzio a rivedere la posizione assunta sul tema, affinché lo stesso completi le funzioni attribuite da MTR con la validazione del PEF e la sua trasmissione ad Arera;
- che il Consorzio Medio Novarese, con nota pervenuta in data 07.12.2020 prot. n. 15892, ha confermato la posizione già assunta, identificando il Comune quale Ente Territorialmente Competente.

Riscontrato:

- che quanto sostenuto dal Comune trova sostegno, tra l'altro, dalla comunicazione della Regione Piemonte Direzione Ambiente ed Energia ad oggetto: *Delibera A.R.E.R.A n. 443/2019 del 31 ottobre 2019. Ente territorialmente competente alla procedura di approvazione del pino economico finanziario*, inviata ad altro Comune, con cui ha chiarito che detta funzione è assolutamente da attribuire ai Consorzi: *“... si ritiene che l'Ente territorialmente competente di cui alla Deliberazione Area 443/2019 possa essere individuato nel Consorzio di Bacio costituito ed operante in base alle norme individuate nel punto precedete.”*,

Considerato che:

- i soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario: di seguito: PEF- sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia.
- qualora un servizio o una porzione dello stesso sia affidato ad uno o più gestori, ossia siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti), gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori. Spetta all'Ente territorialmente competente verificare che tali soggetti siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori d'opera.
- l'Ente territorialmente competente può coincidere con il soggetto gestore, ad esempio qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera.

Osservato altresì che:

- l'ETC è l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, laddove esso è stato costituito ed è operativo. In caso contrario, e salvo diverse disposizioni della Regione o della provincia Autonoma, l'ETC deve essere individuato nel Comune.
- all'ETC sono attribuite varie e articolate competenze:
 - la ricezione del “PEF grezzo” da parte del gestore;
 - la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
 - la determinazione dei coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità;
 - la determinazione del fattore di sharing sulla vendita di materiale;
 - la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore;
 - la definizione della vita utile delle discariche;
 - la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
 - la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
 - l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
 - la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto;
- il Consorzio Medio Novarese Ambiente, si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della L.R. n. 24/2002, è delegato dai Comuni associati, di cui il Comune di Borgo Ticino fa parte, alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi mediante appalti.

Rilevato:

- che il Consorzio Medio Novarese Ambiente in data 01.12.2020 prot. n. 15562 ha inviato il Pef del Comune di Borgo Ticino, comprensivo del “Pef Grezzo del Comune”, del “Pef Grezzo del Consorzio” del “Pef Grezzo del MNA”, nonché del PEF totale anno 2020 dell'Ente e Relazione accompagnatoria, allegati alla proposta deliberativa quali parti integranti e sostanziali.

Tenuto conto:

- che il piano finanziario inoltrato dal Medio Novarese Ambiente Spa è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento

tenuta ai sensi di legge, anch'esse allegate alla proposta deliberativa quali parti integranti e sostanziali;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

Osservato:

- che l'ammontare complessivo del PEF trasmesso è pari ad € 526.643,00=, valorizzabile nel rispetto del limite di crescita per 490.728,00=, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, allegato anch'esso al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n° 238/2020, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG).

Considerato:

- che l'articolo 107 c.5 D.L. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia" ha introdotto per gli Enti un regime derogatorio, sia in considerazione delle difficoltà oggettivamente riscontrate in fase di prima introduzione dell'operato regolatorio di ARERA sia per l'emergenza epidemiologica COVID-19, per cui "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Verificato:

- che il Comune di Borgo Ticino con C.C. n. 27 in data 22.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il regime derogatorio previsto dall'articolo 107 c.5 D.L. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia", confermando per il 2020 le tariffe approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28.12.2018, con eventuale conguaglio dei costi risultanti in sede di approvazione del PEF 2020 ripartibile nel triennio 2021-2023;

- che l'Ufficio Tributi Comunale ha provveduto ad emettere gli avvisi di riscossione della TARI relativi all'anno 2020 con l'applicazione delle tariffe approvate per l'anno 2019, e che l'ammontare complessivo degli avvisi è pari ad € 479.275,19= oltre alle agevolazioni facoltative concesse per l'emergenza COVID e finanziate con fondi propri per € 23.212,88=.

Rilevato:

- altresì che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, ammonta ad € - 11.760,07=;

- che il Comune di Borgo Ticino ha ritenuto di provvedere pertanto al conguaglio del predetto differenziale nella tariffazione degli anni dal 2021 al 2023 in quote costanti, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del decreto legge 18/2020 e di approvare il Piano finanziario, ed i relativi allegati.

Visto ancora:

- Il Piano Economico Finanziario TARI 2020 corredato dagli allegati, del Piano Tariffario TARI 2000 e della proposta deliberativa di approvazione, unitamente al parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Borgo Ticino ai sensi dell'art. 40 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Verificata:

- la congruità dei dati e delle informazioni riportate nel PEF e nella documentazione a corredo, pur rilevando l'assenza della Validazione formale di tale documento, che come anzidetto specificato spetta all'Ente Territorialmente Competente, quindi al Consorzio Medio Novarese Ambiente (così come chiarito peraltro dalla citata nota della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Piemonte) e tenendo conto dell'approssimarsi della termine per l'approvazione dello stesso prevista dall'articolo 107 c.5 D.L. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia"

Il Revisore Dei Conti

**esprime
parere favorevole**

- all'approvazione del Piano Finanziario TARI 2020 unitamente al Piano tariffario TARI 2020 come proposto, pur in mancanza della validazione da parte del competente ETC.

Il Revisore del Conto
Gerardo Robaldo